

PolMagazine

N.3/2026 | Trimestrale | www.pol-italia.it/polmagazine DRITTI AL PUNTO



**DAL SINGOLO
ALLA SQUADRA**

**ANTEPRIMA
CODICE
DELLA STRADA**

POLMEETING

IL GRANDE EVENTO A COSENZA

"La Polizia Locale che verrà: dal Parlamento agli Enti Locali"



Accorciamo le distanze
tra cittadini ed enti locali

“

Soluzioni integrate di hardware, software e servizi di consulenza specialistica nell'ambito della sicurezza stradale, della mobilità urbana e della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali.

ROMA | COSENZA | FROSINONE | GENOVA | MONZA | AOSTA

gruppoimperium.com | commerciale@gruppoimperium.it

LA PL DEL FUTURO si costruisce insieme

Ci sono appuntamenti che finiscono per diventare una consuetudine. E ce ne sono altri che riescono a mantenere intatta la propria capacità di interrogare il presente e, soprattutto, di anticipare il futuro. **PolMeeting appartiene a questa seconda categoria.**

È con grande orgoglio che Lob&Partners, la società editrice di questo magazine, organizza il 15 e il 16 ottobre a Cosenza la **tredicesima edizione dell'evento nazionale di alta formazione specialistica dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione**. Un traguardo importante, che conferma la continuità di un progetto e la capacità di seguire l'evoluzione di un settore chiamato ogni giorno ad affrontare trasformazioni normative e tecnologiche.

Non è un caso che il tema scelto per questa edizione sia **“La Polizia Locale che verrà: dal Parlamento agli Enti Locali”**. È una prospettiva che invita a guardare oltre l'ordinaria attività formativa per interrogarsi su quale debba essere il ruolo della Polizia Locale di domani. La formazione, in questo scenario, non può essere considerata un semplice aggiornamento professionale. È uno strumento attraverso il quale una categoria costruisce consapevolezza, capacità di lettura dei cambiamenti e autorevolezza. Ed è proprio questa la forza di PolMeeting: riunire in un unico luogo comandanti, agenti, relatori, formatori specializzati, istituzioni, aziende e rappresentanti del mondo associativo. Un confronto che va ben oltre il singolo panel.

Significativo è il coinvolgimento delle associazioni di Polizia Locale. La loro presenza è componente fondamentale di un appuntamento che vuole rappresentare il complesso mondo della Polizia Locale. Le associazioni sono luoghi di confronto, rappresentanza e interpretazione delle esigenze degli operatori e degli Enti. Dare loro uno spazio qualificato significa portare all'interno del dibattito le esperienze concrete di chi vive quotidianamente le trasformazioni della professione.

PolMeeting 2026 segna anche un'importante evoluzione nel modo stesso di concepire un evento di formazione. Il PolMeeting Village, allestito in Piazza Bilotti, nel cuore di Cosenza, va oltre il tradizionale modello congressuale e porta l'evento dentro la città. È un format che vuole interpretare una trasformazione più ampia. Oggi un grande evento professionale non può limitarsi a mettere persone sedute nella stessa sala: deve favorire gli incontri, mettere in relazione le diverse componenti e dialogare con il territorio che lo ospita.

Per due giorni Cosenza diventa, dunque, un punto di riferimento nazionale. Dalla città che ha dato i natali a uno dei più grandi pensatori del 1500, il filosofo Bernardino Telesio, prende il via la nuova visione di una Polizia Locale capace di affrontare il futuro. PolMeeting, ancora una volta, offre un luogo e un'occasione per cominciare a costruirlo insieme.

Mario Bencivinni

PolMagazine
DIRITTI AL PUNTO

Anno 2026 - n. 3 / luglio - settembre / periodicità trimestrale

Direttore: Mario **BENCIVINNI**
Art director: Luigi **VIRCILO**
Grafica e impaginazione: Vincenzo **ACRI**
Giovanni **CISARIO**

Email Redazione: ufficiostampa@lobepartners.it

Hanno collaborato: Federica **CURCIO**, Fabio **DIMITA**,
Giovanni **DONGIOVANNI**

EDITORE
LOB&PARTNERS SRL
P. IVA 15998711004

Sede
Settimo di Montalto Uffugo (CS)
Via Trieste (Complesso Green Residence)
0984/1451557 | info@lobepartners.it

PUBBLICITÀ
0984/1451557
marketing@lobepartners.it

WEB E SOCIAL
www.lobepartners.it
@lobepartners
@lob.epartners

Numero chiuso in redazione:
29 SETTEMBRE 2026

Registrato presso il Tribunale di Cosenza -
Decreto 24 febbraio 2026 n. 709/2026 RG n.1
Registro stampa

Diffuso telematicamente tramite www.pol-italia.it

* Pur assicurando ogni massima attenzione nella stesura degli articoli proposti, gli autori, il direttore e l'editore non rispondono di eventuali danni causati dal loro uso. Inoltre, si specifica che le presenti elaborazioni giuridico-normative riflettono esclusivamente le opinioni degli scriventi e non impegnano in nessun modo gli enti di cui sono dipendenti.



GRUPPO
> IMPERIUM

RINNOVA



VisionIA

SEE WHAT'S NEXT

Dalla lettura al preavviso con **PagoPA** in meno di **10 secondi**
solo con **comandi vocali**, senza usare le mani

www.gruppoimperium.it



Editoriale

03 / La Polizia Locale del futuro si costruisce insieme, a partire dal confronto in occasione del meeting nazionale di Cosenza, con numerose presenze ai workshop formativi

Una risposta a tutti

06 / Passaggio col rosso, quali violazioni possono essere contestate?

08 / Serve l'omologazione anche per i dispositivi utilizzati per l'accertamento del sorpasso?

Album di famiglia

10 / Va in scena PolMeeting 2026. Si tiene a Cosenza la tredicesima edizione. In Piazza Bilotti, cuore della città, allestito il PolMeeting Village con spazi espositivi riservati alle associazioni nazionali di Polizia Locale

Obiettivo su

16 / Anteprima del nuovo Codice della Strada

Norma_le

22 / La corretta gestione delle risorse umane in un Comando di Polizia Locale, per passare dal singolo alla squadra

28 / Gioco d'azzardo, quali sono i poteri del Sindaco e qual è il ruolo che svolge la Polizia Locale



10 PolMeeting
2026
a Cosenza



16 Anteprima
nuovo Codice
della Strada



PASSAGGIO COL ROSSO quali violazioni?

Spett.le redazione, questo Comando ha sanzionato un'autovettura che superava la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia. La violazione accertata a norma di legge è stata confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso. L'accertamento è avvenuto in modalità differita e senza la presenza di agenti di polizia stradale, ai sensi dell'art. 201 c. 1-ter CdS. La violazione veniva aumentata di un terzo in quanto commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, ai sensi dell'art. 195 comma 2 bis del CdS e prevede la sanzione accessoria della decurtazione di 6 punti dalla patente. È stata applicata la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 146 del CdS, in quanto si è ritenuto che il trasgressore sia comunque passato con il semaforo rosso. Il trasgressore ha fatto

ricorso alla Prefettura, ritenendo che l'ipotesi di violazione contestata dovesse essere ricondotta al comma 2 del medesimo articolo e quindi violazione della sola segnaletica orizzontale. Si chiede un parere sulla problematica ai vostri esperti sulla corretta procedura operativa e sanzionatoria.

E-mail firmata



Scansiona il QR CODE
per altri quesiti

La fattispecie concreta in esame è riconducibile al mancato rispetto della "canalizzazione direzionale" ex art. 146 commi 1 e 2 del Codice della Strada e non al superamento dell'area di incrocio con lanterna semaforica segnalante luce rossa, ex articolo 146, comma 3 del medesimo Codice. Tale assunto trova la sua "ratio giuridica" sul fatto che l'art. 146 del Codice della Strada è di portata generale, essendo riferito alla "violazione della segnaletica stradale" in genere, ovvero, come si ricava dal comma 1, al complesso della segnaletica: verticale, orizzontale, luminosa, complementare nonché alle segnalazioni degli agenti del traffico.

Come è noto, i commi 2 e 3 dell'articolo in esame stabiliscono le sanzioni per le violazioni della segnaletica stradale: rispettivamente il comma 2 individua la specifica sanzione per la generica violazione della segnaletica, con le eccezioni di cui al secondo periodo del medesimo comma, mentre il comma 3 individua la sanzione specifica, più elevata della precedente, per la fattispecie particolare del mancato rispetto delle indicazioni della lanterna semaforica o

dell'agente di traffico che vieta la marcia, con il conseguente proseguimento della marcia. Ne deriva che la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 146 sopra citato non deve ritenersi applicabile esclusivamente al mancato rispetto della striscia di arresto in corrispondenza della palina semaforica, poiché il comma 2 costituisce la norma in base alla quale sono sanzionate tutte le violazioni della segnaletica, comunque diverse da quella più grave del proseguimento della marcia con la via impedita di cui al comma 3, cui corrisponde una sanzione pecuniaria maggiore.

Deve porsi in evidenza anche la differente sanzione accessoria, tra il comma 2 e il comma 3, della decurtazione dei punti dalla patente ai sensi degli articoli 126 e 126-bis del Codice della Strada. A tal proposito, si evidenzia che nel comma 3, dell'art. 146, non si rinviene alcun riferimento specifico alle lanterne semaforiche veicolari di corsia di cui all'art. 160 del Regolamento di attuazione del CdS, di rilevante interesse al caso di specie, poiché il più volte citato comma 3 è riferito alla violazione della segnalazione del semaforo in genere.

Tuttavia, dal comma 3 si ricava indirettamente il principio che la violazione più grave, rispetto a quella del comma 2, è da applicarsi al conducente del veicolo che prosegue la marcia nonostante il semaforo rosso.

Tale principio di carattere generale, nel caso in cui nella zona di attestamento esista una suddivisione della carreggiata o semicarreggiata in più corsie specializzate con canalizzazione delle correnti di traffico per le possibili manovre consentite, che costituisce la condizione necessaria (comma 3 dell'art. 160 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) per l'installazione delle lanterne semaforiche veicolari di corsia, deve essere declinato con l'applicazione della violazione di cui al comma 3 unicamente nel caso in cui il conducente di un veicolo prosegua la marcia nella direzione impedita in quella fase.

Ad esempio, un veicolo che prosegua la marcia svoltando a sinistra quando nella lanterna per corsia di svolta a sinistra è accesa la freccia rossa, deve essere sanzionato ai sensi del comma 3 dell'art. 146, indipendentemente se utilizzi la corsia specializzata per la svolta a sinistra o la corsia di attraversamento diretto la cui corrispondente lanterna in quel momento indica la via libera (freccia verde in alto).

Dalla proporzionalità della sanzione, relazionata alla gravità della violazione, infatti, si ricava che il solo proseguimento della marcia nella direzione impedita in quella fase si traduce in un potenziale conflitto con una corrente di traffico interferente e pertanto, nel caso di lanterne di corsia, non è sufficiente considerare il rilevamento del superamento della striscia di arresto in una delle corsie, regolate con lanterna di corsia con luce rossa, poiché risulta

necessario valutare quale manovra viene compiuta successivamente, al fine di poter attribuire la violazione del comma 2 dell'art. 146 del Codice della Strada, nel caso di proseguimento nella direzione consentita in quella determinata fase semaforica o, in alternativa, la violazione del comma 3, nel caso più grave di proseguimento nella direzione vietata in quella fase.

Per completezza e per quanto detto sopra, va precisato che i dispositivi automatici per il controllo semaforico si attivano solamente per l'accertamento ai fini sanzionatori del passaggio col rosso di un veicolo su una corsia e non sono più utilizzabili nel caso di violazione di lanterne di corsia (violazione della segnaletica luminosa) ai sensi del comma 2 dell'articolo 146. Tale impedimento discende dalle recenti modifiche apportate con la Legge 177/2024 che ha modificato l'articolo 201, comma 1 g-bis: l'accertamento automatico in contestazione differita è limitato al solo caso di passaggio con lanterna semaforica indicante colorazione rossa (vedi comma 3 dell'articolo 146) da parte dei competenti organi di polizia, delle immagini acquisite dal sistema in modo automatico, escludendo di diritto tutte le altre fattispecie di violazione della segnaletica (vedi comma 2 dell'articolo 146).

Al fine di precisare la fattispecie in esame, si possono rilevare sostanzialmente tre possibili situazioni:

- 1. il veicolo si arresta** subito dopo la striscia di arresto;
- 2. il veicolo prosegue la marcia nella direzione consentita** in quella fase semaforica anche se utilizzando la corsia sbagliata;
- 3. il veicolo prosegue la marcia nella direzione impedita** in quella fase semaforica.

Nelle situazioni 1 e 2 la violazione è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 146 del Codice della Strada, ma solo in contestazione immediata, non essendo possibile la contestazione differita alla luce della modifica normativa sopra citata, mentre nel caso 3 la violazione da applicare sarà quella del comma 3 e accertabile con il dispositivo automatico in modalità differita. Da un punto di vista operativo, si fa presente come il ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della polizia di stato - Servizio Polizia Stradale - chiamato a pronunciarsi sull'argomento - ha emanato le note prot. 1359 U del 16 gennaio 2025 e prot. 4264 del 12 febbraio 2025, precisando in entrambe come la lettera b) dell'articolo 201, comma 1-bis, del Codice della Strada, nel disciplinare l'ipotesi di attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, ritiene possibile l'accertamento remoto senza contestazione immediata della sola violazione di cui al comma 3 dell'art. 146 del citato Codice.

Le medesime note fanno presente, altresì, che l'art. 41 del Codice della Strada dispone che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali. Difatti, secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 41 Codice della Strada, queste lanterne semaforiche, che possono essere usate solo su una carreggiata stradale che presenta corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede, hanno lo stesso significato di quelle normali, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata nella freccia.

Con riferimento alle sanzioni applicabili all'attraversamento di un'intersezione regolata da lanterne semaforiche di corsia da parte di un veicolo che procede nella direzione in cui è rivolta la freccia della lanterna semaforica, impegnando l'incrocio provenendo da una corsia di canalizzazione destinata a una direzione diversa, nonostante la lanterna semaforica della corsia che si sta percorrendo obblighi il conducente a rispettarne l'indicazione prescindendo dalla effettiva direzione che poi prende, per il Ministero sussistono ragioni di coerenza sistematica che inducono a ritenere che, nel caso sopraindicato, non ci sia violazione dell'obbligo di arresto indicato dalla luce rossa del semaforo perché tale obbligo è riferito solo a chi prosegue nella direzione della freccia del semaforo stesso. Il comportamento indicato, perciò, sarebbe riferito solo alla violazione della segnaletica orizzontale per aver percorso una corsia di canalizzazione che imponeva una direzione diversa da quella effettivamente presa.

Questa ultima interpretazione appare maggiormente aderente al contenuto dell'art. 41, comma 12, del Codice della Strada, nella parte in cui prevede che i segnali semaforici di corsia impongono prescrizioni specifiche ai soli conducenti dei veicoli che devono proseguire nella direzione indicata nella freccia.

Nel caso di specie riportato nel quesito, pertanto, appare evidente come la violazione che ricorre sarebbe quella relativa alle prescrizioni della segnaletica orizzontale e non del semaforo indicante "luce rossa".

Le note ministeriali precisano, altresì, che se si dovesse interpretare le disposizioni indicate sulla base dell'assunto per il quale la segnalazione semaforica di corsia è un'indicazione rivolta a coloro che percorrono la corsia stessa, **si dovrebbe concludere che l'indicazione del semaforo non riguardi solo un comportamento da tenere durante l'attraversamento dell'intersezione** ma si riferisca anche alla condotta del conducente già prima di attraversarlo. Ciò, tuttavia, sarebbe palesemente in contrasto con il contenuto del richiamato art. 146, comma 3, sopra citato, che punisce soltanto chi attraversa l'intersezione senza rispettare le indicazioni del semaforo stesso. (f.d.)



Serve omologazione per i dispositivi di ACCERTAMENTO SORPASSO?

Il Comando di Polizia Locale scrivente utilizza un dispositivo automatico di controllo per l'accertamento della violazione prevista dell'articolo 148 del Codice della Strada (divieto di sorpasso). Alla luce dell'Ordinanza 10505/2024 della Cassazione, i dispositivi per il controllo della velocità devono essere necessariamente omologati ma anche solo approvati. Si chiede se anche i dispositivi per l'accertamento delle violazioni dell'articolo 148 debbano essere omologati ovvero per il loro utilizzo necessitano della sola approvazione.

E-mail firmata

Nel merito dell'Ordinanza 10505/2025 citata nel quesito, si evidenzia come i giudici della Corte Suprema abbiano assunto il loro pronunciamento limitandosi principalmente alla interpretazione letterale del combinato dei commi 1 e 6 dell'articolo 142, del CdS, sotto l'aspetto operativo, seguendo la linea logica che l'eventuale conflitto semantico-interpretativo tra il citato articolo 142 e l'articolo 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice, non possa che far prevalere il primo in quanto norma primaria rispetto al secondo, che ha natura regolamentare. A parere dello scrivente, risulta evidente come la posizione della suprema

Corte abbia trovato il suo fondamento giuridico sul richiamo letterale della sola "procedura di omologazione e non di approvazione" dei dispositivi automatici di controllo per l'accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 142 sopra citato. Si ritiene che tale assunto giuridico non possa essere traslato né applicato per analogia ai dispositivi automatici di controllo per l'accertamento della violazione prevista dell'articolo 148 del CdS. Difatti, nell'articolo in questione non si evince alcun richiamo esplicito sulla necessità o prevalenza che i dispositivi di controllo per l'accertamento delle violazioni richiamate dal medesimo articolo, siano soggetti alla "sola procedura di omologazione". Invero, per la fattispecie in esame, trova applicazione la norma generale che ha insito il principio regolatorio che consente l'utilizzo di dispositivi anche "approvati" per l'accertamento delle infrazioni al CdS. Il principio de quo viene confermato da quanto si evince dall' art. 45, comma 6, del D.lgs. n. 285/1992, come modificato dal D.lgs. n. 360/1993, che prevede, infatti, che i dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni siano soggetti all'"approvazione od omologazione" da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, formula introdotta consapevolmente dal legislatore con il D.lgs. n. 360/1993, sostituendo la precedente congiunzione cumulativa con una chiaramente alternativa. Tale formulazione evidenzia l'equipollenza delle due procedure, configurandole come strumenti alternativi di validazione tecnica.

Tale principio, inoltre, ha la finalità specifica di far garantire la sicurezza stradale complessiva, senza compromettere l'interesse legittimo del trasgressore che ha sempre il diritto di accertare che la procedura sanzionatoria nei suoi confronti sia stata effettuata in modo legittimo nel rispetto delle disposizioni normative esistenti. **In conclusione, si ritiene che, rispetto a quanto esplicitamente previsto dell'art. 142, l'art. 148 del CdS non menzioni obblighi di omologazione dei dispositivi di controllo automatici** e che la sola approvazione ministeriale dei medesimi, certificata da apposito Decreto dirigenziale, sia sufficiente al rispetto delle prescrizioni di legge attualmente in vigore. (f.d.)

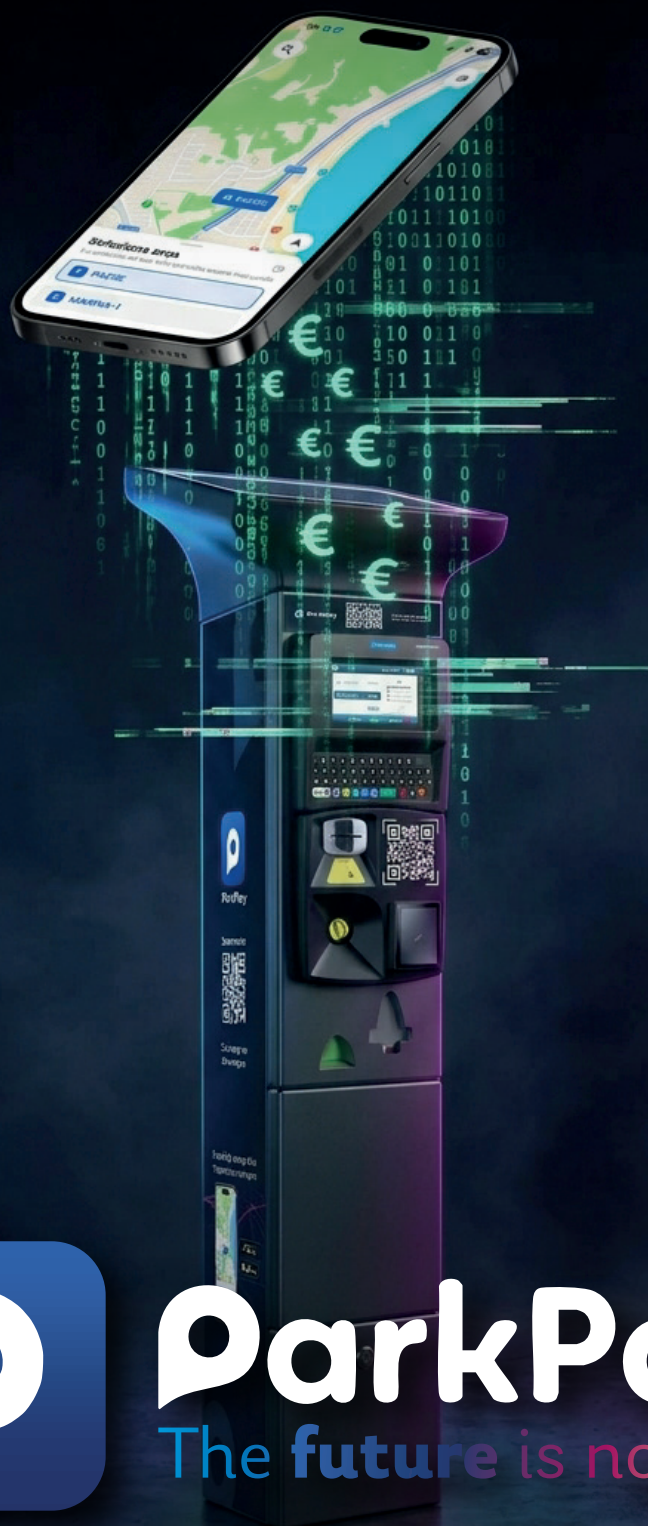
Inviare i quesiti per la rubrica "Una risposta a tutti" per e-mail:

ufficiostampa@lobepartners.it

A richiesta, la domanda e la relativa risposta saranno pubblicate senza i riferimenti di chi scrive.

GRUPPO
IMPERIUM

RINNOVA



ParkPay
The future is now

L'app per gestire e pagare il parcheggio dallo smartphone



www.gruppoimperium.it



Ogni anno il Premio Pol è assegnato ai Comandi che si sono distinti per la loro attività



Uno dei workshop dell'edizione 2025

A COSENZA PolMeeting 2026

Il 15 e 16 ottobre la tredicesima edizione dell'evento nazionale di alta formazione specialistica dedicato alla PL e alla PA. Tema di quest'anno "La Polizia Locale che verrà: dal Parlamento agli Enti Locali"

Un evento straordinario con un format innovativo. A Cosenza, il 15 e il 16 ottobre 2026, in scena la tredicesima edizione di PolMeeting, evento nazionale di alta formazione specialistica dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione. Tema di quest'anno "La Polizia Locale che verrà: dal Parlamento agli Enti Locali".

EVENTO INNOVATIVO

Nel cuore della città il **PolMeeting Village con i suoi quattromila metri quadrati trasformati in un grande villaggio a cielo aperto**, allestito in Piazza Bilotti, uno dei luoghi più rappresentativi di Cosenza, impreziosito dal vicino Museo all'Aperto Bilotti e dalle sue opere d'arte. "Un evento diffuso, aperto, dinamico, dove formazione, innovazione, aziende, istituzioni e professionisti si incontrano in un'unica esperienza e si mettono in connessione tra loro e con la città", spiega Luigi Virillo, direttore creativo

di Lob&Partners, agenzia di comunicazione strategica che ogni anno organizza l'evento. Main sponsor è il Gruppo Imperium. Composto da più società, si propone come partner delle PA nella fornitura di tecnologie e nella erogazione di servizi a valore aggiunto nell'ambito della sicurezza stradale, della mobilità urbana e della riscossione di tributi ed entrate patrimoniali.

GRANDE PARTECIPAZIONE

Il meeting è caratterizzato da formazione, incontri associativi e approfondimenti sulle principali novità normative del settore. Migliaia di partecipanti, provenienti da tutta Italia, prendono parte a seminari e workshop tenuti da autorevoli relatori e formatori specializzati. Uno spazio importante è dedicato alle associazioni di Polizia Locale, che organizzano specifici panel sulle tematiche di maggiore attualità. Per due giorni il PolMeeting Village punto di riferimento della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione.



Scansiona il Qr-Code per saperne di più

2026

L'EVENTO IN NUMERI

70+
RELATORI

30+
AZIENDE DI SETTORE

7
ASSOCIAZIONI DI PL

1.120+
PARTECIPANTI



GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

ORE 9:30 / Sala Imperium & Sala Bruzia

Cerimonia di apertura

Saluti istituzionali, apertura dei lavori, illustrazione del programma, presentazione dei main sponsor e del nuovo sistema editoriale integrato PolMagazine-Pol Italia aperto alla collaborazione di tutti. Conosco e proponi la tua candidatura.

L'evento sarà trasmesso anche in streaming.

Conduce **Mario Bencivinni**, direttore della rivista PolMagazine.

ORE 10:00 / Sala Imperium

Depositi incontrollati di rifiuti su aree pubbliche e private: adempimenti e responsabilità della PA

Gaetano Alborino, funzionario Polizia Metropolitana Napoli;

Oreste Patrone, funzionario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Modera: **Salvatore Zucco**, comandante Polizia Locale di Reggio Calabria

ORE 10:00 / Sala Bruzia

Sessione ANCUPM

Il risarcimento danni da movida

Antonio Orefice, comandante Polizia Locale Brindisi;

Michele Dalessandro, comandante Polizia Locale Ascoli Satriano (FG);

Modera: **Gaetano Paciullo**, già comandante e presidente ANCUPM Puglia.

ORE 11:00 / Sala Imperium

La nuova disciplina degli autovelox omologati e la loro gestione

Carmine Bucciero, comandante Polizia Locale Poggiomarino (NA);

Fabio Dimita, funzionario MIT;

Modera: **Antonio Eroi**, comandante dirigente Vigilanza Regionale Liguria.

ORE 11:00 / Sala Bruzia

Sessione A-PL

Il rilievo dei sinistri stradali che coinvolgono mezzi pesanti

Michele Santorsola, funzionario Polizia Locale Bari;

Modera: **Ivano Leo**, presidente nazionale A-PL.

ORE 12:00 Coffee break e visita ai padiglioni espositivi

ORE 12:30 / Sala Imperium

L'obbligo di DPIA per autovelox, fototrappole, droni, bodycam e per lo scambio dati tra istituzioni

Massimiliano Mancini, esperto privacy e direttore Rivista Ethica Societas;

Roberto Mastrofini, avvocato dei dati e DPO LogosPA;

Modera: **Daniela Labate**, funzionaria settore privacy Regione Calabria.



ORE 12:30 / Sala Bruzia

Sessione ASSPOL

La destinazione e la rendicontazione dei proventi delle violazioni, ai sensi degli art. 208, c. 4, e 142, c. 12-ter CdS

Carmelo Tulumello, dirigente Regione Lazio;

Francesca Onnis, comandante Polizia Locale Monastir (CA) e vice presidente ASSPOL.

ORE 13:30 Pausa pranzo e visita ai padiglioni espositivi

ORE 15:00 / Sala Imperium & Sala Bruzia

La nuova legge di riforma della Polizia Locale

Augusta Montaruli, relatrice della legge di riforma;

Severino Nappi, docente di diritto del lavoro dell'Università di Napoli;

Question time per i rappresentanti delle associazioni della Polizia Locale.

ORE 16:15 Coffee Break e visita ai padiglioni espositivi

ORE 16:30 / Sala Imperium

Gli affidamenti delle notifiche delle sanzioni e delle riscossioni coattive

Francesco Pugliese, comandante Unione Collinare del Gavi;

Modera: **Roberto Santopaolo**, funzionario Polizia Locale Pinerolo (TO).

ORE 16:30 / Sala Bruzia

Le novità dei decreti sicurezza per la Polizia Locale

Luigi De Simone, comandante Polizia Municipale Giugliano in Campania (NA);

Domenica Piccoli, comandante Polizia Locale Martina Franca (TA);

Modera: **Fabio Felice De Silva**, comandante Polizia Locale Pozzuoli (NA).

ORE 17:30 / Sala Imperium

La gestione dei reati commessi da minori non imputabili

Roberto Ceffa, comandante Polizia Locale Oleggio (NO);

Laura Crapanzano, criminologa, funzionaria Polizia Locale Massa;

Matteo Copia, comandante Polizia Provinciale Bergamo;

Modera: **Gennaro Russo**, comandante Polizia Municipale Torre del Greco (NA).

ORE 17:30 / Sala Bruzia

Sessione UPLI

Femminicidi e violenza di genere, riconoscere e intervenire tra diritto e psicologia

Saluto del presidente nazionale **Giuseppe Izzo**, comandante Polizia Municipale Pietramelara (CE);

Cristina Di Silvio, esperta di diritto e politica europea UPLI;

Francesca Zaza, psicologa UPLI;

Modera: **Silvia Zaghi**, vice presidente Comm. pari opportunità Provincia Padova, comandante Polizia Locale Codevigo, consigliera nazionale UPLI.

ORE 18:30

Chiusura prima giornata



VENERDÌ 16 OTTOBRE

ORE 9:30 / Sala Imperium & Sala Bruzia

Cerimonia di consegna del Premio POL 2026

Consegna del Premio POL 2026 a Comandi, agenti e progetti distintisi per innovazione, legalità, sicurezza stradale, tutela del territorio e prossimità ai cittadini.
L'evento sarà trasmesso anche in streaming.

ORE 10:00 / Sala Imperium

Affidamenti sperimentali al di fuori delle procedure di gara

Barbara Latella, comandante Polizia Locale Scilla (RC);

Leonardo Rognoni, funzionario Polizia Locale Nettuno (RM);

Modera: Alessandro Belardi, comandante Polizia Locale Figline e Incisa Valdarno (FI).

ORE 10:00 / Sala Bruzia

Le novità della bozza del nuovo Codice della Strada in adozione dal Governo

Domenico Carola, già comandante e membro della commissione tecnica CdS;

Marco Massavelli, già comandante Polizia Locale e coordinatore business unit CdS Gruppo Imperium;

Modera: Angelo Di Perna, funzionario Polizia Locale Salerno.

ORE 11:00 / Sala Imperium

Il nuovo decreto Salvacasa, implicazioni e casi pratici

Mario Russo, vice comandante Polizia Locale Nocera Inferiore (SA);

Gianluca Vitagliano, funzionario Sovrintendenza Molise;

Modera: Valerio Sepiesti, funzionario Polizia Locale Mentana (RM).

ORE 11:00 / Sala Bruzia

Sessione ANVU

I minori e la Polizia Locale: profili giuridici dell'imputabilità, atti tipici di P.G.

Antonio Maria La Scala, avvocato del Foro di Bari;

Ugo Terracciano, criminologo e docente universitario;

Modera: Adriana Tarsitano, comandante Polizia Locale Piane Crati (CS), vice segretario nazionale ANVU per il sud e le isole.

ORE 12:00 Coffee break e visita ai padiglioni espositivi

ORE 12:30 / Sala Imperium

La rottamazione dei veicoli con fermo amministrativo su area pubblica e su area privata

Giuseppe Aiello, comandante Polizia Municipale Lioni (AV);

Sabrina Del Prete, comandante Polizia Municipale Teverola (CE);

Modera: Giuseppina Starace, comandante Polizia Municipale Saviano (NA).



ORE 12:30 / Sala Bruzia

Sessione OPL - IL FUORI CORO

L'organizzazione della Polizia Locale del nuovo millennio

Romolo Bonarota, funzionario Polizia Roma Capitale;

Giuseppe Vecchio, comandante Polizia Locale Benevento;

Modera: **Franco Nottarrigo**, già comandante di Polizia Locale, presidente onorario OPL.

ORE 13:30 Pausa pranzo e visita ai padiglioni espositivi

ORE 15:00 / Sala Imperium

Nuovo Decreto Sicurezza e porto di armi e strumenti atti a offendere

Gianmarco Danio, comandante Polizia Locale Dolcedo (IM);

Mario Pacchiarotti, comandante Polizia Locale Tolfa (RM);

Salvatore Dionisio, comandante Polizia Municipale Siano (SA);

Modera: **Massimo Belli**, comandante Polizia Locale Veroli e Boville Ernica (FR).

ORE 15:00 / Sala Bruzia

I reati in danno degli animali e il ruolo della Polizia Locale

Giuseppina Bentivegna, vice comandante Polizia Locale Cornaredo (MI);

Marco Nobili, Polizia Locale Acerra (NA);

Domenico Folino, Polizia Locale Oleggio (NO);

Modera: **Vincenzo Caporusso**, comandante Polizia Locale Santeramo in Colle (BA).

ORE 16:15 Coffee Break e visita ai padiglioni espositivi

ORE 16:30 / Sala Imperium

Il cerimoniale e il corretto utilizzo dell'uniforme

Andrea Marini Sera, cerimoniere già ufficiale delle FF.AA.;

Alessio Pasquini, comandante Polizia Locale Grosseto;

Modera: **Anna Di Cosmo**, commissario Polizia Locale San Giovanni Rotondo (FG).

ORE 16:30 / Sala Bruzia

Aree pubbliche, mercati e nuovi criteri

Chiara Agostino, comandante Polizia Locale Rosarno (RC);

Bruno Manco, comandante Polizia Locale Taurisano (LE) e resp. SUAP Alezio (LE);

Modera: **Nicola Bucciarelli**, comandante Polizia Locale Alatri (FR).

ORE 17:30 / Sala Imperium

La sicurezza urbana alla luce degli ultimi interventi normativi

Domenico Giardino, comandante Polizia Locale Comaredo (MI);

Antonio Di Nardo, comandante Polizia Locale Cerignola (FG);

Modera: **Giuseppe Izzo**, comandante Polizia Municipale Pietramelara (CE).



ORE 17:30 / Sala Bruzia

La circolazione con targhe estere

Giuseppe Sacco, funzionario Polizia Metropolitana Napoli;

Luigi Ambrosino, funzionario Polizia Locale Napoli;

Modera: William Chiarelli, comandante Polizia Locale Castel Gandolfo (RM).

ORE 18:30

Chiusura PolMeeting



Segui gli eventi in streaming sul nostro canale Youtube

INFO E CONTATTI

Segreteria organizzativa

Per informazioni generali su PolMeeting e su hotel, parcheggi, strutture e ristoranti convenzionati è possibile contattare la segreteria organizzativa: ☎ **0984 1451557 | 350 5219374** ✉ **info@pol-italia.it**

Straticket

La partecipazione all'evento può essere gestita tramite **www.straticket.it**, web app che si utilizza anche per la **registrazione obbligatoria** e per l'**accesso al meeting** e per scaricare l'**attestato**. Info anche su hotel, parcheggi, strutture e ristoranti **convenzionati**.

Per registrarsi



Press info

La conferenza stampa di presentazione si terrà a Cosenza mercoledì 14 ottobre 2026.

Per i dettagli è possibile scrivere una e-mail a ✉ **ufficiostampa@lobepartners.it**

www.straticket.it

GRUPPO
IMPERIUM

Kria

laBconsulenze
ingenious strategies

RINNOVA

Sponsor

***orienta
lab**
skills development

Integrea

PALITALSOFT

S&S post
soluzioni logistiche

strattech

Atelier Ascioli
SISTEMI

EUROPSYS

Spike
A PIZZI DI LUNA CONSIGLIA

IDEAM ITALIA
SISTEMI E SERVIZI PER IL BUSINESS

BIO

DATA CENTER SOLUTION

REAL CLOUD

Sartoria Furfaro

CLTLESSE

PROMO.TEC
registrazione

AXA

exacom
soluzioni innovative di cloud storage

R
strategie e più

GIFRA
SISTEMI E SERVIZI

U&S

e-fil

Mondo Vending

**AUTOTRASPORTI
CARTINI FRANCESCO**

LAWLEARS
SISTEMI E SERVIZI

Associazioni

ANCUPM

ANVU
Associazione Nazionale
Poliziotti Locali

A-PL

ASPOL

**OPL
IL FUORI CORO**

UPLI

Patrocini

**COMUNE
DI COSENZA**

**PROVINCIA
DI COSENZA**

Anteprima sul nuovo CdS attualmente in discussione

Il Codice della Strada che verrà entra nel vivo. Il testo base è stato consegnato a inizio agosto agli operatori del settore e alle associazioni interessate che, entro il 13 settembre, hanno potuto presentare valutazioni e proposte di modifica, limitatamente a cinque. Entro il 14 ottobre il Governo approva la prima bozza dello schema di decreto legislativo (sempre che la proroga della delega del Parlamento, scaduta il 14 dicembre 2025, sia approvata dalle due Camere e diventi Legge).



Verso il nuovo
CODICE
DELLA STRADA



Al momento in cui scriviamo, in linea generale, tra le principali novità introdotte dal testo del nuovo Codice della Strada c'è l'abolizione dell'adeguamento automatico biennale degli importi delle sanzioni. Adeguamento che troverà applicazione solo in caso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo superiore al 5% dalla data dell'ultimo aggiornamento.

LE SANZIONI

Con riferimento alle sanzioni non si può non evidenziare come la ripartizione e la destinazione dei proventi contravvenzionali sia stato oggetto di intervento e modifica. **Attualmente, soltanto il 50 per cento dei proventi delle multe dev'essere speso per migliorare la sicurezza, mentre con le novità introdotte il 30 per cento andrà all'amministrazione da cui dipendono gli organi accertatori che hanno effettuato l'accertamento e il 70 per cento al proprietario della strada**, che dovrà destinare l'intera cifra in manutenzione e messa in sicurezza delle strade, apposizione o sostituzione della segnaletica stradale, ovvero per altre attività legate al potenziamento della sicurezza e circolazione stradale. Le attuali 82 fasce sanzionatorie principali verranno accorpate in circa 21, riunite insieme a quelle accessorie in un'unica tabella di consultazione. L'obiettivo è rendere più semplice individuare, in caso di violazione, quale sanzione deve essere applicata. Alcune sanzioni sono state determinate in modo

proporzionale al rischio, come ad esempio l'eccesso di velocità che ha superato il regime per scaglioni fissi attualmente in vigore, introducendo una progressività lineare in modo tale da far crescere l'importo in modo proporzionale rispetto ai km/h effettivi sfiorati oltre il limite. In sintesi, la sanzione aumenterà sulla base del superamento effettivo del numero dei chilometri rispetto al limite di velocità prescrittivo presente sul tratto stradale, mantenendo comunque l'attuale franchigia.

SICUREZZA STRADALE E DIGITALIZZAZIONE

Uno dei cambiamenti più radicali riguarda l'introduzione della digitalizzazione: patente e carta di circolazione non dovranno più essere portati ed esibiti nella sola modalità cartacea. La medesima documentazione sarà consultabile anche nelle banche dati digitali, come anche le sanzioni accessorie, compresa la decurtazione dei punti. **Vengono, inoltre, introdotte regole più severe per la sicurezza stradale, con sanzioni pesanti per l'uso dei dispositivi audiovisivi alla guida, tolleranza zero per alcol e droghe e norme specifiche per monopattini e biciclette.**

Anche il verbale di contestazione potrà essere redatto in formato digitale e reso subito disponibile online, mentre le notifiche delle violazioni saranno trasmesse principalmente dalla piattaforma Send, indirizzate al domicilio digitale dell'utente e, in alternativa,

con invio postale.

Su tale argomento non si possono non evidenziare importanti criticità. Difatti, la previsione di cui al comma 1, secondo periodo, rende incerto il termine di notifica del verbale. Se l'organo accertatore si attiva in ritardo le conseguenze non possono ricadere sull'utente. La formulazione è equivoca perché "la data in cui risultano dal PRA o dall'archivio nazionale..." non equivale a quella del controllo, ma alla data a partire dalla quale risultano l'annotazione nel PRA o nell'archivio nazionale.

Con la previsione sulla notifica dei soggetti obbligati in solido quando sono scaduti i termini per il pagamento della sanzione da parte del trasgressore senza che il pagamento sia stato effettuato, senza altra specificazione, si rischia che il verbale venga notificato al proprietario in pendenza di ricorso proposto dal trasgressore e, addirittura, in caso di archiviazione o annullamento del verbale comminato al trasgressore. **Appare illogico e irragionevole notificare il verbale all'obbligato in solido (che può a sua volta impugnarlo con duplicazione di contenziosi) quando il precedente verbale notificato al trasgressore potrebbe essere annullato.** La previsione del comma 3, invece, rischia di non rendere conoscibile il verbale e aggrava l'utente. La messa a disposizione del verbale non equivale alla notifica diretta del verbale. Si rischia di scaricare l'onere di notifica del verbale sull'utente il quale potrebbe anche non disporre dei mezzi

tecnici necessari per estrarre copia (ad esempio, non ha un computer, non ha una connessione Internet). Inoltre, nei casi in cui l'utente non disponga di domicilio digitale (la maggioranza), non ha senso notificare un documento cartaceo con le credenziali per accedere alla piattaforma quando si può direttamente notificare il verbale.

La previsione del comma 5 determina incertezza nella misura in cui i dati contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA potrebbero non essere aggiornati rispetto ai dati risultanti nell'ANPR e nel Registro delle imprese, unici registri che garantiscono certezza in ordine alla residenza delle persone fisiche e alla sede delle persone giuridiche. Al comma 6, l'omessa previsione del registro delle imprese, esclude il registro pubblico che attesta la sede della persona giuridica. L'anagrafe tributaria non attesta neppure la sede delle persone fisiche. Per i verbali derivanti da rilevamenti automatici e a distanza (autovelox omologati, telecamere per i varchi ZTL e controllo semaforico), il termine di notifica al proprietario del veicolo scende dai precedenti 90 giorni a soli 30 giorni.

PATENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE

Per quanto concerne le modifiche delle patenti, oltre alla CQC di cui si parlerà in seguito, va evidenziato come a seguito del recepimento della Direttiva Europea 2025/2205, il testo prevede la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni attraverso il regime della guida accompagnata (con affiancamento di un tutor adulto fino al compimento della maggiore età). Per chi è già titolare di patente A1 o B1, le esercitazioni di guida accompagnata potranno partire già dall'età di 16 anni.

Il testo novellato interviene anche sulla riorganizzazione della circolazione sulle tratte stradali a scorrimento veloce. In particolare, sulle autostrade e superstrade a tre o più corsie per senso di marcia, viene introdotta la possibilità della circolazione per file parallele, rendendo lecito il superamento a destra delle autovetture che occupano indebitamente le corsie centrali o di si-

Per i cicli a propulsione diventeranno obbligatori sia l'uso del casco sia l'esposizione di un contrassegno identificativo

nistra, mantenendosi sulla propria corsia. In caso di incidenti o gravi rallentamenti, i conducenti dei motocicli potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada, a patto di garantire sempre il passaggio prioritario ai mezzi di soccorso.

Previsto, inoltre, l'obbligo di installare barriere di protezione con dispositivo salva-motociclista nei tratti ad alto rischio (DSM), la cui installazione sarà regolamentata da un decreto ministeriale di imminente pubblicazione.

ASSICURAZIONE MANCANTE E CICLI A PROPULSIONE

Sono stati previsti particolari e severi provvedimenti per chi guida senza titolo assicurativo. Attraverso l'incrocio delle banche dati della Motorizzazione, in caso di mancata copertura assicurativa rilevata da una telecamera con questa funzione attivata, scatta il "divieto di marcia digitale" che consiste nell'inviare una comunicazione al proprietario. **Al primo controllo su strada, oltre al sequestro immediato del mezzo, le sanzioni amministrative raddoppiano e la decurtazione dei punti sulla patente sale da 5 a 7 punti.**

Per i cicli a propulsione (compresi i mezzi impiegati per il delivery/consegne a domicilio) diventeranno obbligatori sia l'uso del casco sia l'esposizione di un contrassegno identificativo (targa). Inoltre, vengono introdotte procedure accelerate per la rimozione e lo smaltimento dei veicoli abbandonati su suolo pubblico per contrastare il degrado urbano.



TARGA STRANIERA

Per quanto concerne l'attività di controllo sui veicoli con targa straniera, **è stata introdotta la previsione che consente la possibilità di recuperare le sanzioni non saldate fino a 5 anni di distanza tramite il fermo amministrativo immediato del veicolo, qualora dovesse rientrare o circolare sul territorio italiano.**

Per quanto concerne l'aspetto operativo del controllo a contestazione immediata non è necessaria nei casi già previsti dalla normativa vigente e quindi nel caso di:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) impossibilità di raggiungere un veicolo nel traffico, compromettendo la sicurezza della circolazione;
- c) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
- d) sorpasso vietato;
- e) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- f) accertamento della violazione per mezzo di dispositivi o sistemi che, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.III.1, consentono il rilevamento a distanza delle violazioni.

MODALITÀ DIFFERITA ATTRAVERSO LE IMMAGINI

La novità rivoluzionaria riguarda la possibilità per gli organi accertatori di contestare in modalità differita attraverso le immagini di "riprese fotografiche o video, anche provenienti da dispositivi o sistemi installati sulla strada o sui veicoli, acquisite e conservate direttamente dagli organi di polizia stradale o dagli ausiliari secondo procedure e metodologie di acquisizione forense atte altresì a verificare nel tempo l'integrità dei dati contenuti nei dispositivi digitale".

La nuova disposizione normativa, in sintesi, sembra aprire alle attività di controllo e di accertamento di tutte le violazioni al Codice della Strada, attraverso l'utilizzo di dispositivi non necessariamente approvati o omologati, ma che abbiano una data e un orario certificato e che consentano procedure di acquisizione delle immagini con valore forense. Per l'accertamento della velocità dei veicoli, invece, i dispositivi o i si-

stemi utilizzati dovranno, comunque, essere stati omologati ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 125 dell'11 luglio 2026.

CAPITOLO AUTOTRASPORTO: NUMEROSE LE NOVITÀ ATTESE

Diverse innovazioni riguardano poi più nello specifico il settore dell'autotrasporto.

Nelle procedure di carico e scarico è stato previsto che l'autista, qualora presente alle operazioni, verifichi che siano rispettate le disposizioni riguardanti la corretta sistemazione del carico indicata nell'allegato III della Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione, recepita in Italia. Se il carico non risulta correttamente sistemato, il veicolo non può iniziare o continuare il viaggio. Tale condizione non trova applicazione qualora l'autista non abbia potuto assistere alle operazioni di carico e, in tal caso, dell'inosservanza delle disposizioni indicate ne risponde il caricatore. La nuova disposizione, quindi, attribuisce al conducente una responsabilità diretta della sistemazione del carico, contrariamente a quello che avviene oggi.

Il conducente alla guida di veicoli superiori alle 3,5 tonnellate o inferiore e fino alle 2,5 tonnellate e solo in occasione di trasporti internazionali, ha l'obbligo provvedere alla registrazione delle altre mansioni, dei tempi di disponibilità, delle interruzioni di guida, dei periodi di riposo, delle ferie annuali o dei congedi per malattia quando prescritto dalla vigente normativa unionale in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. È, inoltre, tenuto ad attivare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o di un convoglio ferroviario e indicare il simbolo dello Stato attraversato nel corso del periodo di guida giornaliero o nel quale ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero.

Per queste fattispecie, l'attuale sanzione applicabile è quella prevista dall'articolo 19 della Legge 727/1978, relativa al non corretto utilizzo del cronotachigrafo, per un importo di 52 euro, ed è una delle più frequenti. Il nuovo Codice della Strada prevede, invece, una sanzione

pecuniaria minima di 300 o 500 euro con la decurtazione di 4 o 6 punti CQC, nonché la sanzione accessoria del divieto di guida per 7 giorni.

Di queste violazioni, tra l'altro, ne risponde anche l'impresa di trasporto che impiega il conducente, salvo che dimostri di non essere responsabile della violazione commessa per aver adempiuto agli obblighi indicati dalla normativa unionale vigente in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. In sintesi, di aver provveduto a formare i propri autisti sul corretto utilizzo del cronotachigrafo. Pertanto, tale disposizione richiama una espressa responsabilità oggettiva dell'azienda per le violazioni precedentemente contemplate, e che la stessa ne risponde in concorso con le sanzioni previste. Ovviamente rimane insindacabile il fatto che per avere un testo definito consultabile e soprattutto applicabile, è necessario attendere la conclusione dell'iter legislativo.

Nel testo emanando, inoltre, non sono più previste per gli autotrasportatori sanzioni pecuniarie che prevedono il pagamento immediato nelle mani dell'organo accertatore - attualmente elencate nell'art. 202, comma 2-bis del vigente Codice della Strada - che tra l'altro prevedono, in caso del mancato pagamento, l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

La riforma, inoltre, anticipa di un anno l'età per ottenere la Carta di qualificazione del conducente (CQC). La modifica anticipa l'adeguamento alla nuova normativa europea, che prevede l'abbassamento a 17 anni anche del limite per la patente C1 e che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2028. In pratica, si potrà iniziare il percorso abilitativo con un anno di anticipo rispetto a oggi.

Il testo introduce anche una deroga temporanea: sarà possibile guidare veicoli che richiedono la patente C anche senza avere ancora la CQC, a condizione di essere iscritti ad un corso di qualificazione iniziale, ma tale agevolazione sarà possibile solo per un anno.

Fabio Dimita

Funzionario direttivo del MIT



LEADER NELL'**ACCERTAMENTO** E NELLA **RISCOSSIONE** **COATTIVA** DI TUTTE LE **ENTRATE** **COMUNALI.**

Dettaglio tipologie di Entrate Gestite

> TRIBUTI MAGGIORI

- Imposta municipale unica (IMU)
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- Tributo sui rifiuti (TARI) e tributi precedenti in essa confluiti

> CUP

- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA)
- Tassa (o canone) occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP/ COSAP)

> ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- Contravvenzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative
- Acquedotto - utenze idriche
- Lampade votive
- Rette scolastiche
- Oneri di urbanizzazione
- Servizi a domanda individuale

Con riguardo alle sanzioni amministrative, siamo in grado di garantire il recupero crediti internazionale attraverso azioni stragiudiziali e giudiziali, con il supporto di legali ed agenzie di recupero crediti direttamente convenzionati e corrispondenti all'estero.

Gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo nella Polizia Locale

Nei Comandi di Polizia Locale la gestione del personale si misura, anzitutto, con l'esigenza quotidiana di assicurare continuità, tempestività e tenuta operativa dei servizi. Turni da comporre, assenze da assorbire, pattuglie da distribuire, scadenze procedurali, attività di polizia giudiziaria, richieste dell'Amministrazione e sollecitazioni provenienti dal territorio definiscono un contesto nel quale urgenza e simultaneità rappresentano spesso la regola più che l'eccezione. Questa è la dimensione immediatamente percepibile dell'azione di comando. Accanto a essa, ve n'è un'altra, meno evidente ma determinante: governare il patrimonio professionale disponibile, orientarlo verso obiettivi coerenti, svilupparne le potenzialità e distribuire responsabilità secondo criteri funzionali.





Dal singolo

ALLA SQUADRA

Dirigere un Comando di Polizia Locale significa compiere scelte continue sull'impiego delle professionalità: individuare a chi affidare un'attività complessa, riconoscere le competenze più adeguate, definire margini di autonomia, calibrare il livello di presidio, intervenire sulle criticità della prestazione e creare le condizioni perché conoscenze ed esperienze non restino concentrate in poche figure. La gestione delle risorse umane assume, così, una valenza propriamente manageriale, perché incide sulla capacità di trasformare qualità individuali in risultato collettivo.

Nella Polizia locale questi aspetti assumono una rilevanza particolare. L'operatore esercita una parte significativa delle proprie funzioni in contesti caratterizzati da autonomia decisionale, esposizione diretta verso l'utenza e necessità di formulare valutazioni tempestive all'interno di quadri normativi spesso articolati. Alla preparazione tecnico-giuridica si affiancano la lettura della situazione concreta, la graduazione dell'intervento, la gestione della relazione, il coordinamento interistituzionale e la corretta formalizzazione dell'attività svolta. La qualità della prestazione risiede, quindi, nella capacità di tradurre la conoscenza della regola in una condotta professionale appropriata, proporzionata e coerente con la funzione esercitata. Il quadro generale del pubblico impiego attribuisce a questa dimensione una precisa rilevanza giuridico-organizzativa. L'art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riconduce agli organi preposti alla gestione le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla direzione e all'organizzazione del lavoro. Per chi esercita funzioni di comando, tale previsione si traduce nella

responsabilità di raccordare obiettivi istituzionali, risorse disponibili, professionalità e responsabilità operative, costruendo un assetto coerente con i risultati attesi.

PRESTAZIONE E COMPETENZA: PIANI DISTINTI, LETTURA UNITARIA

Una gestione consapevole delle risorse umane richiede di distinguere con precisione tre dimensioni: posizione, prestazione e competenze.

La posizione individua il ruolo esercitato nell'assetto dell'ente e ne definisce responsabilità, complessità, relazioni funzionali e grado di autonomia. La prestazione riguarda il contributo effettivamente espresso in un determinato periodo. Le competenze comprendono invece conoscenze, esperienze e capacità attraverso le quali la persona interpreta ed esercita il proprio ruolo. Una solida preparazione tecnico-giuridica può rappresentare una risorsa di elevato valore senza tradursi automaticamente in attitudine al coordinamento, gestione delle priorità o governo del lavoro altrui.

Valutare la prestazione significa, quindi, apprezzare il contributo professionale reso rispetto alle attese connesse al ruolo, mantenendo il giudizio ancorato a elementi pertinenti all'esercizio della funzione. Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 colloca la performance in una prospettiva multilivello, riferita all'amministrazione, alle unità organizzative e ai singoli dipendenti.

In tale architettura, la performance individuale assume significato in rapporto al risultato cui concorre. Per la Polizia Locale ciò impone di andare oltre una lettura meramente quantitativa dell'attività. Il numero dei servizi, controlli o accertamenti fornisce una misura del lavoro svolto, ma non ne rap-

Nella gestione delle operazioni quotidiane dei singoli Comandi il confine tra attività e obiettivo tende ancora a sfumare

presenta integralmente l'efficacia. La performance organizzativa riguarda la capacità dell'amministrazione di utilizzare razionalmente le risorse, assicurare servizi adeguati e generare valore pubblico; quella individuale esprime il contributo apportato dal singolo attraverso risultati, comportamenti e competenze agite. È su questo raccordo che la gestione assume una dimensione propriamente manageriale.

La definizione degli obiettivi rappresenta, di conseguenza, un passaggio centrale. Il ciclo di gestione della performance delineato dall'art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 muove dalla loro definizione e assegnazione, li collega agli indicatori e alle risorse disponibili, ne prevede il monitoraggio e gli eventuali interventi correttivi, per giungere alla misurazione e alla valutazione. Quest'ultima costituisce pertanto l'esito di un processo che deve essere presidiato durante il suo svolgimento. Nella gestione quotidiana dei Comandi, il confine tra attività e obiettivo tende ancora facilmente a sfumare. Seguire un progetto





di videosorveglianza, occuparsi dei controlli commerciali o gestire l'educazione stradale descrive un ambito di attività, ma non individua di per sé il risultato atteso. L'assegnazione assume effettivo contenuto gestionale quando precisa l'esito da conseguire, l'orizzonte temporale, le priorità, le risorse disponibili e il margine di autonomia riconosciuto. L'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009 richiede che gli obiettivi siano rilevanti rispetto ai bisogni della collettività e alla missione istituzionale, specifici e misurabili in termini concreti e chiari, riferiti a un arco temporale definito e coerenti con le risorse disponibili. Sono criteri utili anche nelle forme meno strutturate della gestione quotidiana: la chiarezza dell'attesa orienta l'azione professionale, riduce l'ambiguità di ruolo e concentra l'impegno su ciò che assume effettiva rilevanza. L'equilibrio gestionale consiste nell'attribuire obiettivi capaci di stimolare crescita e iniziativa, mantenendoli coerenti con il ruolo e le condizioni operative.

OLTRE IL DATO QUANTITATIVO

La Polizia Locale dispone di numerosi indicatori immediatamente rilevabili: servizi effettuati, controlli, verbali, pratiche definite, sopralluoghi, tempi di lavorazione. Sono dati necessari, ma restituiscono soltanto una parte della prestazione. In molte attività la qualità dell'esecuzione incide sul risultato almeno quanto la dimensione quantitativa. Un controllo amministrativo istruito con accuratezza, una notizia di reato sviluppata in modo completo, la capacità di contenere l'escalation di una situazione conflittuale o di coordinare efficacemente più soggetti durante un intervento producono un valore difficilmente riconducibile a un indicatore elementare.

Accanto agli obiettivi quantitativi assumono, quindi, rilievo i risultati qualitativi e i comportamenti organizzativi. Integrazione professionale, corretto impiego delle risorse, orientamento alla qualità del servizio, affidabilità, capacità di analisi e soluzione dei problemi, efficacia della comunicazione costituiscono dimensioni osservabili della prestazione. Misurazione e valutazione ri-

spondono a logiche differenti: la prima rileva dati e scostamenti; la seconda ne apprezza il significato rispetto agli obiettivi, al ruolo e al contesto. Anche gli obiettivi qualitativi richiedono, quindi, di integrare elementi oggettivi con un apprezzamento professionale della qualità dell'esito conseguito. La valutazione conserva inevitabilmente un margine di giudizio, che deve trovare fondamento in criteri espliciti, fatti osservabili ed evidenze raccolte con continuità. La professionalità del valutatore si esprime anche nella capacità di esercitare tale discrezionalità senza trasformarla in arbitrarietà.

A questo profilo si collega il tema della differenziazione. L'art. 9 del d.lgs. n. 150/2009 include, tra gli elementi rilevanti della performance dei dirigenti e dei responsabili di unità organizzative, la capacità di valutare i propri collaboratori attraverso una significativa differenziazione dei giudizi. Nei Comandi di dimensione medio-piccola, la prossimità professionale tra valutatore e valutato e le possibili ricadute del giudizio sugli equilibri interni possono favorire una tendenza all'omogeneizzazione. Una scelta apparentemente prudente rischia però di attenuare il riconoscimento delle prestazioni di maggiore valore e di rendere meno leggibili le aree sulle quali occorre intervenire. L'equità valutativa non coincide con l'uniformità dei giudizi, ma con la coerenza con cui criteri riconoscibili vengono applicati a contributi differenti.

FEEDBACK COME PRESIDIO DELLA PRESTAZIONE

La valutazione annuale acquista pieno significato quando costituisce la sintesi di un processo seguito durante l'anno, anziché il momento nel quale vengono rappresentate per la prima volta criticità ormai consolidate. La Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 valorizza, accanto ai sistemi annuali di valutazione, forme di feedback continuo, colloqui periodici sulla performance e momenti di autovalutazione, con l'obiettivo di favorire un più stretto allineamento tra aspettative, attività svolte e comportamenti professionali.

Per chi esercita funzioni di comando ne deriva un criterio essenziale: lo scostamento deve essere intercettato quando esiste ancora la possibilità di incidere sul suo andamento. Rinviare alla valutazione finale una criticità emersa mesi prima riduce il sistema a una rilevazione retrospettiva; un confronto tempestivo permette invece di individuarne le cause, definire correttivi e verificarne l'efficacia. Il feedback assume così una funzione di presidio della prestazione. Può consolidare modalità operative efficaci, riallineare le attese, correggere comportamenti e orientare lo sviluppo, a condizione che rimanga ancorato a fatti osservabili e professionalmente rilevanti.

Descrivere il comportamento, evidenziarne le conseguenze sull'attività e chiarire l'attesa futura consente di mantenere il confronto sul piano professionale. L'efficacia dell'intervento gestionale dipende, tuttavia, dalla corretta lettura della criticità. Una prestazione inferiore alle attese può derivare da una carenza conoscitiva, da una competenza applicativa ancora non consolidata, da indicazioni poco chiare, da condizioni operative inadeguate oppure da condotte difformi rispetto alle attese del ruolo. Cause differenti richiedono strumenti differenti: formazione, affiancamento, ridefinizione di priorità e risorse, chiarificazione delle responsabilità o un intervento gestionale sul comportamento. La stessa distinzione aiuta a mantenere separato il piano della performance da quello disciplinare. La valutazione attiene al contributo professionale del dipendente rispetto a obiettivi, competenze e comportamenti attesi; la responsabilità disciplinare riguarda la violazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro e trova la propria disciplina negli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 e nelle disposizioni contrattuali applicabili. I due ambiti possono incontrarsi sul piano fattuale, ma rimangono differenti per presupposti, finalità e strumenti.

SVILUPPARE COMPETENZE, DISTRIBUIRE AUTONOMIA

La consistenza professionale di un Comando si misura anche nella capacità di presidiare stabilmente le proprie funzioni attraverso competenze effettivamente disponibili, trasferibili e diffuse. La formazione rappresenta, sotto questo profilo, una leva essenziale di sviluppo.

La Direttiva del ministro per la Pubblica am-



ministrazione del 14 gennaio 2025 ha rafforzato il nesso tra crescita delle competenze, performance delle amministrazioni e produzione di valore pubblico, riconoscendo alla concreta attuazione delle politiche formative una specifica rilevanza nell'ambito delle responsabilità datoriali e manageriali. Nel contesto della Polizia Locale, l'aggiornamento formale costituisce soltanto una componente del processo. Le conoscenze acquisite nelle diverse materie di intervento acquistano pieno valore quando vengono tradotte nell'attività operativa, consolidate attraverso l'esperienza e rese progressivamente patrimonio fruibile dall'intera organizzazione. Lo sviluppo professionale raggiunge la propria dimensione più compiuta quando la competenza individuale incrementa stabilmente la capacità operativa del Comando. Da questa prospettiva emerge il tema della concentrazione delle competenze.

In molte realtà, alcune professionalità divengono il riferimento quasi esclusivo per specifiche materie o procedimenti. Affidarsi a chi ha già dimostrato esperienza e affidabilità garantisce rapidità e qualità della risposta; la reiterazione di questo meccanismo può, però, generare dipendenze, ridurre la fungibilità interna e rendere l'organizzazione più vulnerabile all'assenza o all'avvicendamento delle figure di riferimento.

Lo stesso vale per i collaboratori maggiormente affidabili, sui quali tendono a concentrarsi attività complesse e responsabilità, con il rischio di produrre sovraccarico selettivo e di restringere le occasioni di crescita degli altri componenti del gruppo.

Una gestione evoluta delle professionalità deve pertanto combinare l'impiego delle capacità consolidate con il trasferimento delle conoscenze, l'affiancamento e la progressiva responsabilizzazione. Delega e autonomia richiedono un perimetro riconoscibile: risultato atteso, margini decisionali, risorse dispo-

nibili, modalità di restituzione e momenti di verifica. L'autonomia si consolida quando alla libertà d'azione corrisponde una chiara assunzione di responsabilità rispetto alle decisioni adottate e agli esiti prodotti.

IL COORDINAMENTO È ESSENZIALE

La crescente complessità delle funzioni affidate alla Polizia Locale rende sempre meno efficace una gestione costruita su ambiti rigidamente separati.

Videosorveglianza, sicurezza urbana, gestione di eventi complessi, contrasto al degrado, mobilità, progettualità finanziate e tutela ambientale richiedono l'integrazione di professionalità diverse, sia all'interno dell'ente sia nel rapporto con altri soggetti istituzionali. Il coordinamento assume così una funzione essenziale: raccordare responsabilità, informazioni e decisioni affinché contributi differenti convergano verso un risultato unitario.

La chiarezza nell'allocazione delle responsabilità rappresenta un fattore determinante di efficacia. Gli strumenti propri del project management, tra cui le matrici di responsabilità, permettono di distinguere chi risponde complessivamente di un risultato, chi realizza le singole attività, chi partecipa al processo decisionale, chi assicura supporto e chi deve essere informato. Più ancora dello strumento, conta il principio sottostante: rendere leggibile la distribuzione delle responsabilità lungo l'intero processo di lavoro. La medesima esigenza si ritrova all'interno del Comando.

L'efficacia di una squadra non deriva dall'omogeneità delle professionalità, ma dalla loro complementarità e dalla possibilità di integrarle. Il risultato complessivo dipende dal modo in cui competenze diverse riescono a combinarsi entro un sistema di responsabilità, flussi informativi e relazioni orientato verso finalità comuni.

COMANDO COME CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

La funzione di comando si esprime nella gestione di equilibri per loro natura dinamici:

- garantire continuità al servizio e sviluppare nuove professionalità;
- riconoscere margini di autonomia mantenendo adeguati livelli di presidio;
- valorizzare il merito secondo criteri di equità; coniugare tempestività decisionale e ascolto organizzativo.

La qualità della direzione si forma nella capacità di governare queste tensioni senza irrigidirle in soluzioni univoche. L'accen-

L'equilibrio gestionale consiste, in ultima analisi, nell'attribuire, quindi, obiettivi capaci di stimolare in maniera decisiva e determinante la crescita e l'iniziativa del singolo rispetto all'azione da svolgere

**La somma di tutte
le conoscenze
nelle materie
di intervento
specifiche
acquistano
un valore
determinante
e univocamente
esclusivo
se tradotte
nell'attività
operativa
quotidiana**

diviene parte integrante della capacità amministrativa e professionale dell'organizzazione. Valutazione, feedback, formazione e delega assumono allora il significato di leve tra loro coerenti: consentono di riconoscere il contributo professionale, presidiare gli scostamenti, consolidare conoscenze e ampliare progressivamente l'autonomia decisionale. Mezzi, tecnologie, procedure e aggiornamento normativo costituiscono condizioni essenziali, ma la loro efficacia dipende dalla qualità delle persone chiamate a utilizzarli, dalla coerenza delle decisioni e dalla chiarezza delle responsabilità.

La qualità della direzione si riconosce nella possibilità di assicurare il servizio quotidiano mentre crescono, all'interno dell'organizzazione, professionalità in grado di esercitare competenza, autonomia e responsabilità. È in questo passaggio che la gestione del personale assume pienamente la dimensione del governo organizzativo.

Federica Curcio

Comandante Polizia Locale
Verano Brianza (MB)

mento rappresenta spesso la risposta più immediata. Chi possiede maggiore esperienza conosce la materia, individua rapidamente la soluzione e presidia direttamente l'esito. In determinate circostanze è una scelta necessaria.

Se assume, però, il carattere di modalità ordinaria di funzionamento, tende a produrre una forte dipendenza dal vertice e limita la diffusione delle competenze decisionali.

Una diversa maturità si manifesta quando il Comando riesce a sostenere la propria operatività attraverso responsabilità definite, professionalità diffuse e margini di autonomia coerenti con i ruoli esercitati. In questa prospettiva, la gestione delle risorse umane



Il TAR Lombardia definisce i confini della discrezionalità amministrativa tra tutela della salute, proporzionalità e istruttoria

Il tema della regolamentazione degli orari degli apparecchi da gioco è da tempo uno dei settori nei quali si confrontano interessi pubblici e privati di particolare rilevanza. Da un lato, la disciplina del gioco pubblico appartiene, per gli aspetti fondamentali, alla competenza statale; dall'altro, gli enti locali sono chiamati a fronteggiare gli effetti che la diffusione del gioco può produrre sul territorio, con particolare riferimento alla tutela della salute e alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico.





Orari del GIOCO D'AZZARDO e poteri del Sindaco

È all'interno del delicato equilibrio tra le competenze statali sulla regolamentazione degli orari degli apparecchi da gioco e le azioni degli enti locali, che si collocano due importanti sentenze pronunciate dal TAR Lombardia il 26 maggio 2026. I ricorsi erano rivolti contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Monza n. 88/2025, con la quale era stata disposta l'interruzione quotidiana del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, per complessive sei ore, articolate nelle fasce 7.30-9.30; 12.00-14.00; 19.00-21.00. Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi, confermando la legittimità della disciplina adottata dal Comune. Nel secondo giudizio sono stati respinti anche i motivi aggiunti diretti contro la documentazione istruttoria acquisita dalla ricorrente successivamente all'accesso agli atti.

La pronuncia assume particolare interesse perché il Collegio si confronta espressamente con la precedente vicenda che aveva riguardato la disciplina adottata dal Comune di Monza nel 2018.

PRINCIPI EMERSI DALLE SENTENZE

Il primo principio che emerge dalle sentenze riguarda la legittimazione dell'intervento comunale. Il TAR riconosce la possibilità per il Sindaco di intervenire, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del TUEL, sulla disciplina degli orari delle attività, anche quando la finalità perseguita sia quella della tutela della salute e della prevenzione della ludopatia.

La questione deve essere affrontata distinguendo due piani. Il Comune non può intervenire sulla disciplina sostanziale del gioco pubblico, sostituendosi allo Stato. Può, invece, intervenire sulle modalità temporali di esercizio dell'attività, quando la regolamentazione degli orari sia funzionale alla tutela

di interessi pubblici riconducibili alla competenza comunale. La distinzione è fondamentale. L'ordinanza sindacale non costituisce, pertanto, uno strumento per vietare il gioco lecito, ma uno strumento di regolazione delle sue modalità di esercizio in funzione di una finalità preventiva.

Uno degli elementi centrali delle pronunce riguarda il valore attribuito all'Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017.

Il TAR richiama il limite delle sei ore complessive di interruzione quotidiana quale parametro individuato nell'ambito dell'Intesa e valorizzato dalla successiva giurisprudenza amministrativa.

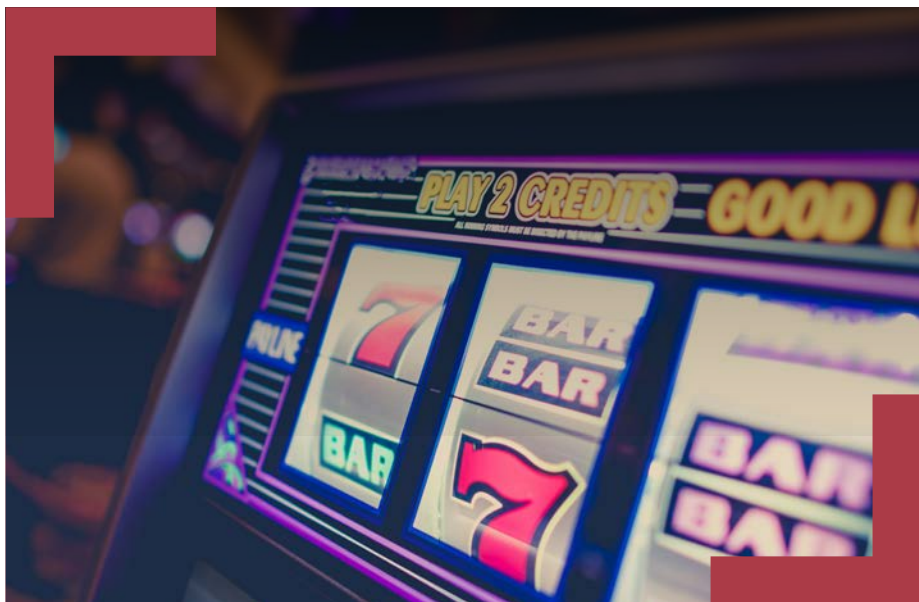
Il dato assume particolare rilievo perché consente di comprendere il diverso trattamento giuridico riservato a una misura che rimanga all'interno di tale soglia e a una misura che se ne discosti significativamente.

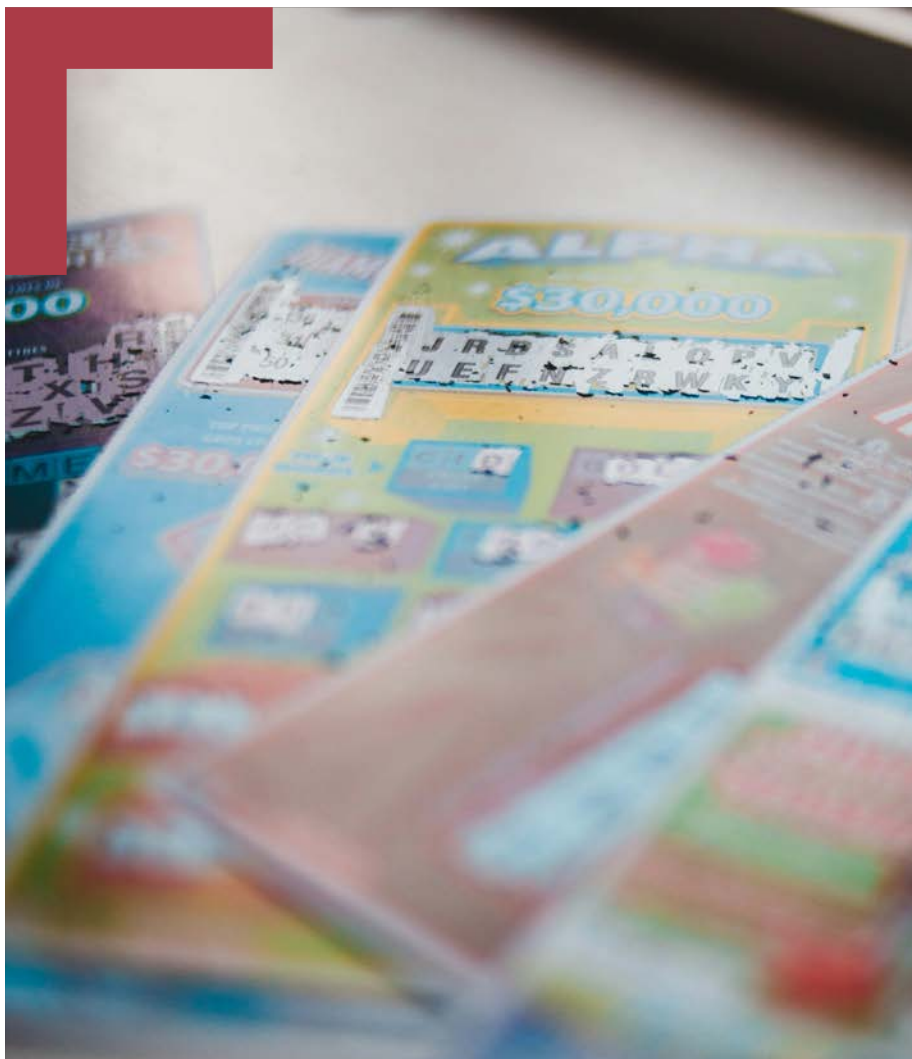
Non si tratta, infatti, di una mera questione

Il Comune non può intervenire sulla disciplina sostanziale del gioco pubblico, sostituendosi allo Stato

quantitativa. Il numero delle ore di interruzione incide direttamente sulla valutazione di adeguatezza, necessità e proporzionalità dell'intervento amministrativo.

Il confronto con l'ordinanza n. 211/2018 del Comune di Monza è particolarmente significativo.





Nel caso specifico di Monza, qui riportato, esaminato dal TAR, la legittimità dell'ordinanza deriva anche dall'esistenza, a priori, di un procedimento istruttorio articolato

Le pronunce degli organi hanno una ricaduta molto interessante per la Polizia Locale

La precedente disciplina prevedeva un'interruzione del funzionamento degli apparecchi dalle ore 23.00 alle ore 14.00, per un periodo complessivo di quindici ore.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1418/2020, aveva censurato quella disciplina non perché il Comune fosse privo del potere di intervenire, ma perché l'Amministrazione aveva imposto una limitazione significativamente più restrittiva rispetto al parametro dell'Intesa senza fornire una specifica motivazione e una approfondita istruttoria territoriale in grado di giustificarla.

È proprio su questo precedente che il TAR costruisce uno dei passaggi fondamentali delle nuove pronunce. La nuova ordinanza è diversa. Non soltanto per le fasce orarie individuate, ma, soprattutto, perché la limi-

tazione complessiva viene ricondotta a sei ore giornaliere. Il TAR sottolinea che tale ridimensionamento assume rilievo sia sotto il profilo della proporzionalità sia sotto quello dell'istruttoria e della motivazione.

È probabilmente questo il passaggio di maggiore interesse applicativo. Il Collegio afferma che, quando le limitazioni sono ricondotte entro il limite complessivo delle sei ore, esse si collocano all'interno di una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Conferenza Unificata. Ne deriva che non è richiesta la medesima motivazione rafforzata necessaria quando l'Amministrazione intenda introdurre limitazioni ulteriormente restrittive. Il TAR precisa, infatti, che le limitazioni contenute nelle sei ore non necessitano della puntuale motivazione richiesta per giustificare un superamento di tale parametro.

COSA COMPORTA LA DECISIONE

Il principio deve essere tuttavia letto correttamente. Il rispetto delle sei ore non elimina l'obbligo di istruttoria. Nel caso esaminato dal TAR, la legittimità dell'ordinanza deriva anche dall'esistenza di un procedimento istruttorio articolato e da una serie di dati e contributi acquisiti dall'Amministrazione. La soglia quantitativa, quindi, non sostituisce l'istruttoria, ma incide sul livello di giustificazione necessario per sostenere la misura. La vicenda conferma un principio generale

che assume particolare rilievo nell'attività degli enti locali: la discrezionalità amministrativa deve essere sostenuta dalla conoscenza dei fatti.

Nel caso di Monza, il TAR ha valorizzato i dati epidemiologici forniti dal Servizio Dipendenze dell'ASST, le relazioni sulle abitudini di gioco, le analisi relative alla popolazione giovanile e i dati dell'applicativo S.M.A.R.T. sviluppato da ADM e Sogei. A ciò si è aggiunto il confronto istituzionale con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il coinvolgimento delle associazioni di categoria. Il provvedimento, pertanto, non è stato considerato il frutto di una scelta aprioristica, ma l'esito di un procedimento nel quale l'Amministrazione ha raccolto elementi conoscitivi sufficienti a sostenere la propria decisione.

ALLARGHIAMO IL CAMPO

È una considerazione che va oltre la specifica materia del gioco. Un'ordinanza sindacale è tanto più solida quanto più è possibile ricostruire, attraverso gli atti del procedimento, il percorso logico che conduce dalla conoscenza del fenomeno alla scelta della misura. Particolarmente interessante è la posizione assunta dal TAR sul dato numerico dei soggetti affetti da GAP. La tesi secondo cui l'Amministrazione dovrebbe dimostrare la presenza di un determinato numero di soggetti patologici per poter intervenire non viene condivisa. Il Collegio richiama la natu-



ra sommersa e sottostimata del fenomeno. Ne consegue che i dati relativi ai soggetti presi in carico dai servizi sanitari non possono essere considerati rappresentativi dell'intera dimensione del fenomeno.

Il TAR richiama, in questo senso, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2561/2024, secondo la quale l'intervento amministrativo può avere una finalità eminentemente preventiva, volta a evitare che l'abitudine al gioco assuma dimensioni patologiche.

Viene, inoltre, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8240/2022, secondo la quale non è necessariamente il numero assoluto dei giocatori patologici a determinare la necessità dell'intervento, potendo assumere rilievo anche la tendenza registrata nel periodo considerato.

La tutela amministrativa non deve, quindi, essere concepita esclusivamente come risposta a una patologia già manifestatasi. La finalità può essere quella di impedire che il comportamento di gioco degeneri.

Il TAR valorizza espressamente la categoria dei giocatori problematici, ossia soggetti che non sono ancora necessariamente affetti da GAP ma che incrementano progressivamente la frequenza del gioco.

La prevenzione diviene, quindi, una componente autonoma dell'intervento pubblico. Questo elemento rafforza la possibilità di utilizzare l'ordinanza sindacale in una prospettiva di prevenzione del rischio, senza attendere che il fenomeno abbia già raggiunto una dimensione patologica. Il TAR considera, inoltre, legittima la scelta di concentrare le interruzioni in specifiche fasce della giornata.

CATEGORIE VULNERABILI

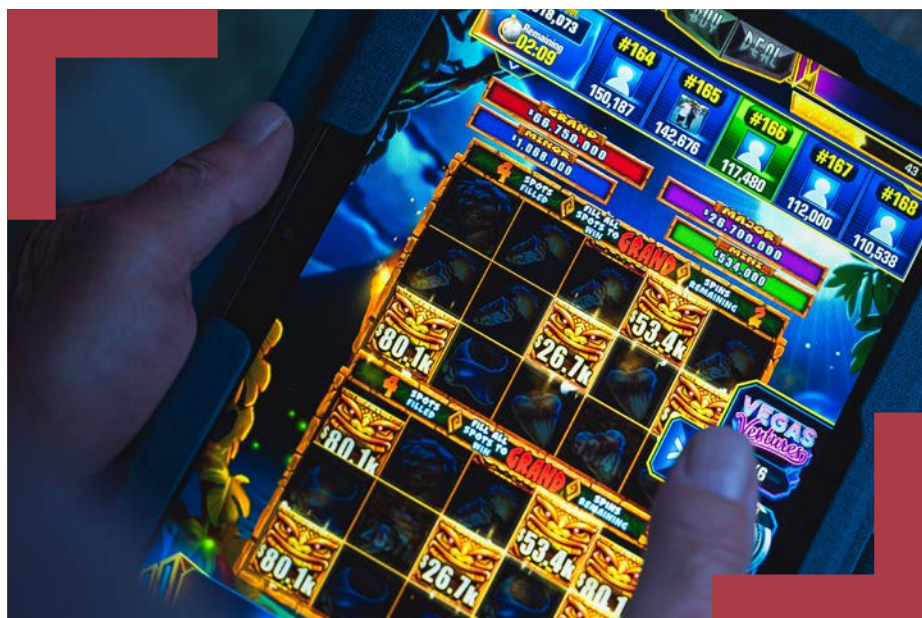
La giurisprudenza richiamata dal Collegio ha ritenuto coerenti con la finalità preventiva le limitazioni collocate in corrispondenza degli

orari di uscita dalle scuole, del primo pomeriggio e delle ore notturne. La ragione è la maggiore esposizione di alcune categorie vulnerabili, quali minori, anziani, giocatori problematici e soggetti ludopatici. Ne deriva un principio operativo di particolare interesse: la proporzionalità della misura non dipende soltanto dal numero complessivo delle ore di interruzione, ma, anche, dalla coerenza tra le fasce individuate e l'obiettivo preventivo perseguito.

Un ulteriore profilo esaminato dal TAR riguarda la censura relativa alla disparità di trattamento tra gli apparecchi disciplinati dall'art. 110, comma 6, TULPS e altre forme di gioco, come il cosiddetto "Gratta e Vinci". Il Collegio non ritiene irragionevole la differenziazione. Gli apparecchi oggetto dell'ordinanza presentano, secondo la valutazione recepita dal TAR, caratteristiche di ubicazione, modalità

di fruizione e tempi di svolgimento che li rendono particolarmente idonei a favorire comportamenti compulsivi. Le diverse tipologie di gioco non sono pertanto necessariamente comparabili ai fini della disciplina preventiva. La differenziazione regolatoria può, quindi, essere legittima quando trova una ragionevole giustificazione nelle caratteristiche oggettive dell'attività disciplinata.

Le sentenze confermano che il principio di proporzionalità costituisce il principale criterio attraverso il quale valutare la legittimità della disciplina comunale. La misura deve risultare coerente con l'obiettivo perseguito e non imporre un sacrificio maggiore di quello necessario. Nel caso di Monza, il TAR considera particolarmente significativo il fatto che l'interruzione sia stata contenuta nelle sei ore. La giurisprudenza richiamata nella sentenza evidenzia, peraltro, come anche discipline



più incisive possano essere legittime quando sorrette da un'istruttoria e da una motivazione adeguate. Viene richiamato, tra gli altri, il precedente del Consiglio di Stato relativo a una limitazione complessiva di otto ore giornaliere.

Il principio che ne deriva può essere sintetizzato in questo modo: "All'aumentare della compressione dell'attività economica deve corrispondere un incremento della qualità e della profondità dell'istruttoria e della motivazione." È una regola di carattere generale dell'azione amministrativa che trova, in questa materia, una particolare evidenza.

Il TAR respinge anche la censura relativa al principio di precauzione. Il Collegio osserva che la finalità del principio, in questa materia, è proprio quella di consentire interventi preventivi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione della salute in presenza di un rischio. Il principio di precauzione non può, naturalmente, trasformarsi in una giustificazione automatica di qualsiasi limitazione. Nel caso concreto, tuttavia, il TAR non ravvisa una sproporzione nella misura adottata e, conseguentemente, esclude anche la violazione del principio di precauzione.

RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Le pronunce presentano una ricaduta particolarmente interessante per la Polizia Locale. L'attività del Corpo non si colloca esclusivamente nella fase successiva all'adozione dell'ordinanza, attraverso il controllo del rispetto delle fasce orarie. La Polizia Locale può concorrere alla conoscenza del fenomeno territoriale, mettendo a disposizione dell'Amministrazione elementi derivanti dall'attività istituzionale. Rilevazioni, controlli, segnalazioni, distribuzione degli esercizi, caratteristiche delle attività, criticità riscontrate e informazioni raccolte nel corso dei servizi possono contribuire alla costruzione del quadro conoscitivo necessario alle decisioni dell'Amministrazione. Questo consente di valorizzare una funzione che, nella prospettiva moderna della sicurezza urbana, assume un'importanza crescente: la Polizia Locale non è soltanto un organo di controllo dell'ordinanza, ma può essere una componente qualificata del sistema conoscitivo sul quale l'ordinanza stessa viene costruita.

Naturalmente, gli elementi raccolti dalla Polizia Locale dovranno essere utilizzati nel rispetto delle rispettive competenze e integrati con le informazioni provenienti dai soggetti istituzionalmente competenti in materia sanitaria e di gioco pubblico.

Le pronunce consentono di individuare alcuni elementi che possono costituire una buona prassi per le amministrazioni chiamate a intervenire sulla materia.

Un procedimento adeguatamente strutturato dovrebbe considerare almeno:

- a) il quadro normativo e regolamentare vigente;
- b) i dati sanitari disponibili sul territorio;
- c) l'andamento del fenomeno nel tempo;
- d) le informazioni relative alle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili;

Giurisprudenza richiamata



- TAR Lombardia, Sez. V, 26 maggio 2026, ric. n. 4918/2025;
- TAR Lombardia, Sez. V, 26 maggio 2026, ric. n. 4932/2025;
- Consiglio di Stato, Adunanza, parere n. 1418/2020, relativo all'ordinanza del Comune di Monza n. 211/2018;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 14 marzo 2024, n. 2497;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2024, n. 2561;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2022, n. 8240;
- Intesa Conferenza Unificata 7 settembre 2017, n. 103/U.

e) la distribuzione territoriale degli esercizi;
f) le modalità e gli orari di fruizione del gioco;

g) gli elementi acquisiti da ADM e dagli altri soggetti istituzionali competenti;

h) le osservazioni degli operatori e delle associazioni di categoria;

i) la valutazione delle diverse alternative regolatorie;

j) la verifica della proporzionalità della misura prescelta.

In questo modo, la motivazione dell'ordinanza non rappresenta un elemento aggiunto alla fine del procedimento, ne diviene la sintesi logica dell'istruttoria svolta.

CONFRONTO TRA ESPERIENZE

Il confronto tra le due esperienze di Monza consente di cogliere con particolare chiarezza l'evoluzione della materia.

Nel 2018 il problema non era l'assenza del potere comunale. Il problema era l'intensità della limitazione rispetto al parametro di riferimento e l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione a sostegno di quella scelta. Nel 2025, invece, l'Amministrazione ha adottato una disciplina più contenuta, mantenendosi entro le sei ore complessive, ed ha costruito il provvedimento attraverso un'articolata attività istruttoria.

È proprio questo elemento che il TAR considera decisivo. La lezione non è quindi che "sei ore sono sempre legittime".

La lezione è più articolata: "Una misura contenuta nel parametro di riferimento beneficia di una più favorevole valutazione sotto il profilo della proporzionalità; una misura che si discosta significativamente da tale parametro richiede invece una giustificazione istruttoria e motivazionale particolarmente rigorosa".

Le due sentenze del TAR Lombardia del 26

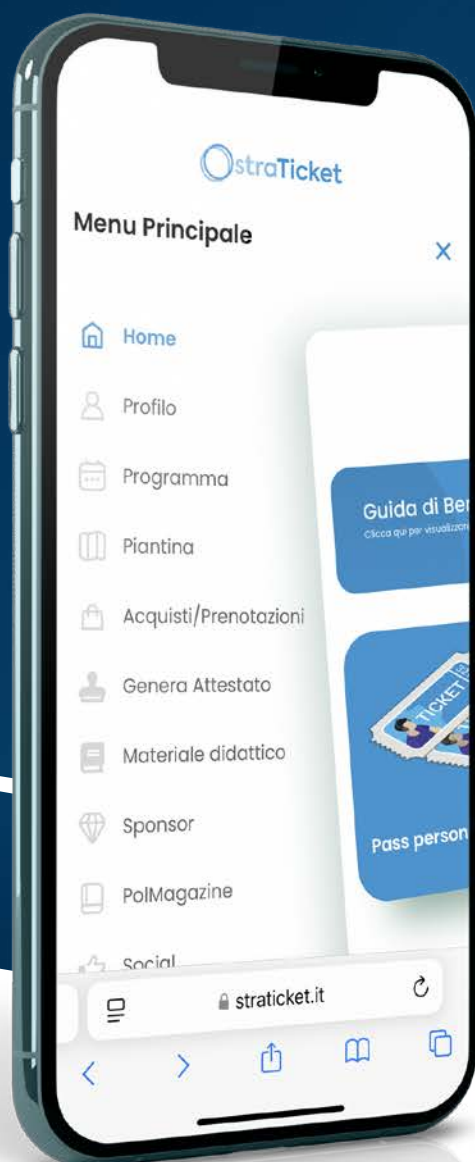
maggio 2026 offrono una conferma importante del ruolo degli enti locali nella prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Il Sindaco dispone di un potere di regolazione degli orari che può essere legittimamente esercitato per finalità di tutela della salute. Tale potere, tuttavia, non coincide con una libertà assoluta di scelta. La discrezionalità amministrativa deve essere istruita, motivata e proporzionata. La vicenda di Monza dimostra, inoltre, come il parametro delle sei ore previsto dall'Intesa del 2017 assuma oggi un rilievo significativo nel giudizio di proporzionalità. Quando la misura rimane entro tale soglia, il giudice amministrativo riconosce una maggiore compatibilità con il parametro di adeguatezza e proporzionalità. Quando, invece, l'Amministrazione intende discostarsene, non viene necessariamente meno il potere di intervento, ma aumenta in modo significativo il carico istruttorio e motivazionale necessario per dimostrare la legittimità della scelta. È forse questo il principale insegnamento che le pronunce consegnano a chi opera nelle amministrazioni locali. La discrezionalità non deve soltanto essere esercitata: deve poter essere dimostrata attraverso i dati, l'istruttoria, la coerenza tra gli elementi acquisiti e la misura adottata.

In questo passaggio che la Polizia Locale può assumere un ruolo importante: non soltanto nel controllo dell'applicazione delle regole, ma, anche, nella costruzione di quella conoscenza del territorio che costituisce il presupposto di una decisione amministrativa efficace, ragionevole e, soprattutto, giuridicamente sostenibile.

Giovanni Dongiovanni

Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale di Monza

L'EVENTO IN TASCA



- ◆ **GESTIONE EVENTI**
- ◆ **PRENOTAZIONI E SERVIZI**
- ◆ **NEWS**
- ◆ **DMS**
- ◆ **BACHECA SOCIAL**
- ◆ **MATERIALE DIDATTICO**
- ◆ **ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**
- ◆ **POLMAGAZINE**
- ◆ **TANTE ALTRE FUNZIONALITÀ**



**INQUADRA
il QR code
e ACCEDI**

 **OstraTicket**

PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

L'autorevole rivista dedicata
alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione



SCANSIONA
IL QR CODE

Registrati sul sito pol-italia.it e scarica la rivista
in formato digitale per smartphone, tablet e PC.

Per la tua pubblicità su PolMagazine invia una email a marketing@lobepartners.it

UNA NUOVA ERA



Kria

SISTEMI BASATI SU TECNOLOGIE DI ACQUISIZIONE
E RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE IMMAGINI



kria.biz